

**Firenze – 22 gennaio 2024**

**Le diverse interazioni dei figli con le istituzioni**

# Differenza tra ascolto formale e sostanziale

- Ascolto come mezzo di prova e sostanziale: Cassazione e Figli con i figli
- Constatazione Istat
- Negazionismo Cassazione: non conviene, non si può, «non coll.» = «non affid.»
- Genit non colloc, non conviv; rapporti signific., scelta libera = rifiuto libero
- Resid. abituale Cartabia
- Ambiguità Cassazione 2021
- Un esempio di Prestampato
- Esempio provvedimento: Velletri 2023
- Dalla cura al mantenimento diretto; spese «straordinarie»
- L'indagine e le risposte, conferma incomprensione L 54
- Decisiva la scelta del PG: Cam Min Firenze

## Cass. 28723/2020: Ascolto del minore

“... i giudici di merito non hanno motivato sulle ragioni del rifiuto del padre da parte del figlio ... potendo il giudice di merito, a tal fine, utilizzare i **comuni mezzi di prova** tipici e specifici della materia, **ivi compreso l'ascolto del minore**”

# Quesito CTU, Tribunale di Milano, 2014

“...il Ctu dovrà **indagare** l'effettiva volontà del minore circa il luogo in cui desidera **vivere in modo prevalente** e circa il modo e i contenuti e i tempi di frequentazione di entrambi i genitori. Infine, dovrà redigere un apposito verbale contenente le dichiarazioni”. *(Tribunale di Milano, Sez. IX sentenza 10217, 20 marzo 2014)*

# Audizione in Senato «Figli con i figli» (2019)

“ Un modello (oltre tutto non corrispondente al “condiviso” previsto dalla legge) squilibrato e asimmetrico, nel quale sono gli adulti a dettare e condizionare ogni passo, gestendo diritti indisponibili previsti come in capo ai figli. Una prassi che obbliga i figli ad una quotidianità defatigante, **sballottati come pacchi postali** da una casa all'altra per le spezzettate “visite” solo pomeridiane (martedì e giovedì presso il non collocatario se il w-e non è con lui, solo il mercoledì se lo è... e assurdità del genere), senza continuità, senza poter cenare e pernottare là dove ci si trova alle 7 (o alle 9) di sera, costretti a interrompere tassativamente lo svolgimento di un compito, una conversazione o un momento ricreativo per rivestirsi in fretta ed essere riportati e “scaricati” dal “genitore prevalente”... E tutto questo in nome e in difesa della “**stabilità**” e del “**superiore interesse**” del minore.... Ma a nessuno viene in mente quanto sia faticoso e scolasticamente rischioso dover portare in cartella libri e quaderni per due giornate scolastiche, dovendosi ricordare di tutto ciò che può servire. ”



# Audizione in Senato «Figli con i figli» (2019)

”In breve, si vorrebbe che il provvedimento del giudice mettesse i figli in condizioni di **perfetta equidistanza dai genitori, gravati da uguali responsabilità e doveri. La loro parità permetterebbe ai figli di godere di pari opportunità di accesso e di ricevere da ciascuno di essi, flessibilmente, ciò che in specifici momenti più serve loro.** In generale e in pratica, *campo base* fisso per settimane intere con lo stesso genitore, in modo da cambiare casa solo 4 volte al mese, lasciando che **i compiti di cura assunti da ciascun genitore** anche a contenuto economico (**mantenimento diretto per capitoli di spesa**) **evitino**, soprattutto ai figli più piccoli, **assenze troppo lunghe di un genitore**. Mentre la quotidianità costante presso l’uno e l’altro libererebbe ai figli adolescenti il fine settimana, giusto tempo della ricreazione e dello svago da trascorrere con i coetanei e non in visita al genitore “non collocatario” ” .

## Report ISTAT 2016 pag. 13

<http://www.istat.it/it/files/2016/11/matrimoni-separazioni-divorzi-2015.pdf?title=Matrimoni%2C+separazioni+e+divorzi+-+14%2Fnov%2F2016+-+Testo+integrale+e+nota+metodologica.pdf>

In altri termini, al di là dell'assegnazione **formale** dell'affido condiviso, che il giudice è tenuto a effettuare in via prioritaria rispetto all'affidamento esclusivo, **per tutti gli altri aspetti considerati in cui si lascia discrezionalità ai giudici la legge non ha trovato effettiva applicazione.**



Cass. 26060/2014 su **freq. paritetica**

«È stato osservato, anche in dottrina, che ... **la collocazione dei figli presso uno dei genitori è il riflesso di una esigenza pratica, essendo evidente che non è materialmente possibile, né appare opportuno, che il minore conduca la propria esistenza quotidiana presso entrambi i genitori, non più conviventi.**»

## Diritti e doveri secondo Cass. 6471/2020

Al diritto del genitore non convivente di continuare a mantenere rapporti significativi con i figli minori corrisponde, in via speculare, il diritto dei figli di continuare a mantenere rapporti significativi con **il primo**

# Genitore non collocatario: **diritto di visita**

(dal sito del **Min. Giustizia** per i trasferimenti unilaterali)

Per **diritto di visita** si intende il diritto del genitore **non collocatario o non affidatario** (e cioè del genitore che ha l'affidamento condiviso, ma presso il quale il minore non vive **quotidianamente**; ovvero del genitore che non ha l'affidamento condiviso), di trascorrere del tempo con il proprio figlio, eventualmente portandolo nello Stato della propria residenza per un periodo di tempo definito (ad esempio durante le vacanze).

Art. 473-bis.7 cpc

«Il giudice può nominare il **curatore del minore** quando dispone, all'esito del procedimento, limitazioni della responsabilità genitoriale. Il provvedimento di nomina del curatore deve contenere l'indicazione: a) del **la persona presso cui il minore ha la residenza abituale**»

## Cass. 17221 e 17222/21 su frequentazione

«Secondo il consolidato orientamento di questa Corte il regime legale dell'affidamento condiviso, ..., **deve** ***tendenzialmente*** comportare, in mancanza di **gravi** ragioni ostative, una frequentazione dei genitori **paritaria** con il figlio, tuttavia **nell'interesse di quest'ultimo il giudice può** individuare un assetto che si discosti da questo **principio tendenziale** al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere. Per tale ragione, la regolamentazione dei rapporti **con il genitore non convivente non può** avvenire sulla base di una **simmetrica e paritaria ripartizione dei tempi** di permanenza con entrambi i genitori».

TO Velletri - ordinanza del 7 dicembre 2023,  
iscritta al n. 2617/2023 R.G.A.C

***“La collocazione paritetica, seppure  
ispirata dai migliori propositi, non  
appare confacente all’interesse  
supremo dei minori ad avere un  
unico e stabile domicilio”.***

# Al Sig. Presidente del tribunale di .....

2. i figli vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con residenza presso .....(il padre o la madre) che si occuperà della ordinaria amministrazione;
3. il coniuge presso il quale non risiederanno li vedrà quando lo desidera previo accordo e li terrà con sé ogni settimana il giorno ..... dall'uscita della scuola fino alle ore..... (con pernottamento nella settimana in cui passeranno il fine settimana con la madre) e a weekend alternati dal sabato alle ore ... alla domenica alle ore ... nonché sette giorni a Natale, tre giorni a Pasqua, alternando le festività principali, nonché giorni 15/20 durante le vacanze estive da concordare entro il.....;
4. il coniuge presso il quale non risiederanno verserà all'altro, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, un assegno mensile di euro ..... finché questi non saranno economicamente autosufficienti oltre al 50% delle spese straordinarie e obbligatorie mediche non mutuabili e scolastiche, e di euro ..... a titolo di contributo al mantenimento del coniuge;

## Art. 337 ter c.c. Comma IV

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, **ove necessario**, la corresponsione di un assegno periodico **al fine di realizzare il principio di proporzionalita'**

# Forma del mantenimento dei figli

**“l’assegno per il figlio” può essere disposto “in subordine, essendo preminente il principio del mantenimento diretto da parte di ciascun genitore”** (Cass. 23411/2009, est. Dogliotti)



# Forma del mantenimento - Cass. 26697/ **2023**

La modalità primaria di adempimento dell'obbligo predetto è, ragionevolmente, **quella del mantenimento diretto**. La disgregazione della famiglia conseguente alla separazione, al divorzio ed all'interruzione della convivenza, tuttavia, può far sorgere la necessità di ristabilire la misura della proporzionalità contributiva dei genitori nei confronti della prole. In altri termini, se entrambi potranno continuare a **provvedere alle esigenze ed alle spese connesse alla crescita dei figli, in via diretta, quando li hanno con sé**, nondimeno si potrà verificare la necessità di riequilibrare la proporzionalità degli oneri che su ciascuno debbono gravare attraverso la previsione di un assegno di mantenimento.

# AFFIDAMENTO CONDIVISO

**I Tribunali dichiarano i propri orientamenti**

Gli esiti di una indagine nazionale

Presentazione di Arturo Maniaci



# Compiti di cura per entrambi i genitori

- Visto che la legge attribuisce ai figli minorenni il diritto di ricevere “cura” – sostituita al termine “mantenimento” – da ciascuno dei genitori, può essere omologato un accordo che per uno dei genitori non preveda alcun compito di cura, ma solo “**diritto di visita**”?
- **Si 34 %**
- **No 66 %**

# Gradimento del mantenimento diretto

- A Suo parere, quale modello incrementa maggiormente la propensione a spendere a favore dei figli e ne aumenta la soddisfazione?
- **Versamento di assegno da un genitore all'altro, che gestisce le risorse di entrambi 41%**
- **Provvedere direttamente ai bisogni dei figli, ciascuno per la propria parte, possibilmente con il loro coinvolgimento 59%**

## Modelli di affidamento e metodi ADR

Essere genitore collocatario, ricevere e gestire un assegno, essere assegnatario della casa familiare senza averne precedente titolo ecc. sono **obiettivi offerti dalla lite** se il TO privilegia un modello sbilanciato

**Falso 32%**

**Vero 68%**

# Modelli di affidamento e metodi ADR

- La scelta e il successo di vie alternative a quella giudiziale (*v. Cartabia*) sono favoriti dalla **adozione di un modello paritetico** da parte del Tribunale
- **Falso 38 %**
- **Vero 62 %**

## Piano del CNF, *apparenti* criticità

- Collocazione dei figli presso ...
- Doppia domiciliazione ignorata
- Weekend fino alla domenica sera
- Compiti di cura generici (non personalizzati) e solo come accompagnamento
- Mantenimento solo in astratto (diretto non nominato)



# Cassazione sul mantenimento diretto, **2018**

***“Dalla previsione di **tempi paritetici** scaturisce una serie di conseguenze tutte molto discutibili. Mi riferisco all’**assegno** di mantenimento dei figli, che viene sostanzialmente **soppresso** con la previsione che ciascuno dei genitori provveda al **mantenimento diretto nel periodo di permanenza della prole presso di sé**»***

**(Gabriella Luccioli, già pres. I sez. Suprema Corte, in**

**[alleyoop.ilsole24ore.com/2018/10/25/gabriella-luccioli-del-ddl-pillon-non-si-salva-nulla-va-cancellato/](http://alleyoop.ilsole24ore.com/2018/10/25/gabriella-luccioli-del-ddl-pillon-non-si-salva-nulla-va-cancellato/))**



**CHILD COST  
SOFTWARE**

## Costo dei figli e sua ripartizione fra i genitori

Età dei figli		
primo	secondo	terzo
6 7 8 <b>9</b> 10 11 12 13 14	assente 1 2 3 4 5 6 7	assente

euro	Reddito mensile		Costo universitario annuo
	madre	padre	
	1.000,00	3.000,00	

Capitolo di spesa	Costo Totale	Costo di pertinenza della madre	Costo di pertinenza del padre
abbigliamento	84,31	21,08	63,23
alimentari	174,58	43,64	130,93
istruzione (no univ.)	35,31	8,83	26,48
casa	282,74	70,69	212,06
salute e igiene	36,97	9,24	27,73
trasporti	137,05	34,26	102,79
vacanze	80,73	20,18	60,55
svaghi	71,54	17,89	53,66
utenze	68,55	17,14	51,41
università	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>971,80</b>	<b>242,95</b>	<b>728,85</b>
conguaglio su lavoro di cura		-	-

**Costo di cura**

100  
120  
140  
160  
180

100% PADRE  
 75% P. - 25% M.  
 50% P. - 50% M.  
 25% P. - 75% M.  
 100% MADRE

**Zona geografica**

NORD  
**CENTRO**  
SUD

# I motivi per non disporre l'ascolto

*«La superfluità può ricorrere quando il minore sia già stato ascoltato nel processo [CTU] o in altro vertente su analoghe questioni; quando le circostanze sulle quali il minore dovrebbe essere sentito siano pacifiche o, comunque, già dimostrate in causa aliunde; quando l'oggetto del giudizio non coinvolga direttamente il minore, come avviene **quando sugli aspetti che lo riguardano sia stato reperito un accordo** e le domande ancora sub iudice riguardino esclusivamente l'addebito della separazione o questioni meramente economiche» (Protocollo del TO Vicenza, 2017)*

Cassazione Civile 26.3.2010 n. 7282

*“l’audizione del minore **non rappresenta una testimonianza o un altro atto istruttorio rivolto ad acquisire una risultanza favorevole all’una o all’altra soluzione,** bensì un momento formale del procedimento deputato a raccogliere le opinioni ed i bisogni rappresentati dal minore in merito alla vicenda in cui è coinvolto»*

**Cass. 26697/ 2023**, identica in **Cass. 1993/22**

«questa Corte ... ha ritenuto che il regime legale dell'affidamento condiviso, ... , deve **tendenzialmente** comportare, **in mancanza di gravi ragioni ostative**, una **frequentazione dei genitori paritaria** con il figlio, e che tuttavia **nell'interesse di quest'ultimo** il giudice **può** individuare un assetto che si discosti da questo **principio tendenziale**, al fine di assicurare al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena»